

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
MONTESILVANO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 63 DEL 26 NOVEMBRE 2015**

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL PERSONALE E ALLO SCHEMA ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA SPECIALE.

L'anno duemilaquindici, addì 26 del mese di Novembre, alle ore 13,00 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario straordinario, assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale del Commissario Straordinario n. 24 del 20/05/2014.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Riassunto che:

⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano n. 29 del 26 Marzo 2015 recante l'oggetto: <<CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/AZIENDA SPECIALE. PROVVEDIMENTI (GESTIONE FARMACIA COMUNALE) quel Ente ha determinato di revocare l'affidamento all'Azienda Speciale della gestione della farmacia stessa, tuttavia con la precisazione secondo la quale la produzione degli effetti giuridici della revoca sarebbe iniziata solo dal momento dell'avvio del servizio di gestione da parte del nuovo affidatario, da individuare attraverso procedura a evidenza pubblica finalizzata alla concessione di servizio ex art. 30 del codice dei contratti;

⇒ con deliberazione commissariale di questa Azienda Speciale n. 25 del 04 Maggio 2015 il predetto atto consigliare è stato recepito dall'ente strumentale, al quale il Comune ha, per altro, affidato la elaborazione di una perizia di stima dalla quale la Giunta Comunale avrebbe potuto desumere e stabilire gli elementi obiettivi essenziali sui quali basare l'acconcia procedura concorsuale;

⇒ con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 30 Luglio 2015 quel organo prendeva atto della suddetta perizia di stima puntualmente rimessa dall'Azienda Speciale, così ponendo il Dirigente del Settore Amministrativo, competente *ratione materiae*, nella condizione di dare seguito al procedimento del caso;

⇒ infatti, con determinazione dirigenziale n. 1152 del 07 Agosto 2015 il summenzionato Dirigente ha provveduto a indire la necessaria procedura di evidenza pubblica e a emanare il conferente bando di gara n. 38292 di prot., puntualmente e correttamente divulgato attraverso i confacenti canali istituzionali;

⇒ il 29 Settembre 2015, giorno stabilito nel bando di gara per l'apertura in seduta pubblica, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine

perentorio di scadenza delle ore 13,00 del giorno 28 Settembre, la gara era dichiarata deserta e si procedeva alla pubblicazione del relativo avviso di esito di gara, contestualmente notificando tale circostanza al personale aziendale in servizio presso la farmacia stessa, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

⇒ decorso inutilmente il termine assegnato, si prendeva atto del mancato esercizio del diritto di prelazione, di ciò dando atto nella confacente pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

⇒ con nota del 09 Ottobre 2015 lo studio commerciale del dr. Alessandro Albieri di Pescara, nella sua qualità di procuratore di persona interessata e sulla scorta dell'esito di gara deserta ha manifestato interesse per l'eventuale trattativa privata finalizzata all'affidamento della gestione della farmacia comunale;

⇒ ricorrendone i presupposti formali e sostanziali, con determinazione dirigenziale del Settore Amministrativo n. 1725 del 20 Ottobre 2015 veniva disposta la trattativa privata ex artt. 41 e 92 del RD n. 827/1924 con l'intrerezzato dr. Albieri;

⇒ quindi, all'esito della trattativa della quale è questione, veniva disposta l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione della farmacia comunale alla dr.ssa Rosaria Tiberio, farmacista abilitata, nel nome e interesse della quale era pervenuta l'offerta del dr. Alessandro Albieri, con determinazione dirigenziale Settore Amministrativo n. 1781 del 03 Novembre 2015;

⇒ senonché, la farmacista abilitata dr.ssa Manuela D'Ascenzo di Torre de' Passeri, con nota del 26 Ottobre 2015 pervenuta al Comune e mezzo di pec il 31 Ottobre successivo, è intervenuta nel procedimento in parola chiedendo di essere interpellata qualora il Comune, in presenza di esito di gara deserta, avesse inteso avviare una procedura negoziata a trattativa privata;

⇒ in relazione al su riferito intervento della dr.ssa Manuela D'Ascenzo, il Dirigente comunale del Settore Amministrativo ha ritenuto, con propria determinazione n. 1820 del 06 Novembre 2015, di dover disporre la sospensione – per quindici giorni - degli effetti del rinominato provvedimento n. 1781 del 2015, assegnando alla suddetta dr.ssa D'Ascenzo il termine perentorio del 16 Novembre 2015 per rassegnare la propria offerta in sede di candidatura alla trattativa privata;

⇒ essendo spirato inutilmente anche questo ultimo termine, dunque senza che la dr.ssa D'Ascenzo facesse pervenire l'offerta, con determinazione dirigenziale n. 1950 del 19 Novembre 2015 il Dirigente del Settore Amministrativo ha stabilito l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione della farmacia comunale alla sunnominata dr.ssa Rosaria Tiberio;

Rammentato che:

→ in sede di approvazione della deliberazione consigliere n. 29 del 26 Marzo 2015 è stato inserito, sotto il n. 7bis del dispositivo, il seguente emendamento: "Il Concessionario dovrà obbligarsi espressamente a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro del ramo aziendale oggetto della concessione, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali di cui

all'art. 2112 cod. civ., con rinuncia pertanto alle ipotesi di recesso per riduzione di personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio";

→ la Giunta Comunale, a parziale modifica della sopra riportata decisione consigliare, con proprio atto n. 141 del 30 Luglio 2015 ha – tra l'altro – disposto con il punto 4 del dispositivo:

<<Personale dipendente:

Ai sensi dell' art. 2112 del codice civile e dell' art.31 del D. Lgs. N. 165/2001, e con l' osservanza delle procedure ex art.47, commi da 1 a 4, della Legge 29.12.1990, n.428, il concessionario subentrerà nei rapporti di lavoro facenti capo ai 2 dipendenti dell'azienda speciale addetti all' attività della farmacia comunale, con qualifica di farmacista come di seguito:

N. 1 Farmacista collaboratore - a tempo pieno indeterminato - Liv. 1S CCNL Federfarma;

N. 1 Farmacista collaboratore - a tempo pieno indeterminato - Liv. 1 CCNL Federfarma;

In relazione a tale personale, il concessionario dovrà obbligarsi espressamente a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, secondo quanto detto nella parte espositiva .

Per le ampie ed articolate motivazioni riportate nelle premesse, il personale non addetto alle vendite (non farmacista, vale a dire il Responsabile contabile ed il Commesso d' ordine), dovrà essere ricollocato, nelle forme di legge, con un nuovo contratto in altro settore di attività affidato all'Azienda>>;

mentre nella parte motivazionale richiamata nel dispositivo aveva assunto che:

<<dalla perizia estimativa, risulta anche che non potendosi ipotizzare un passaggio diretto dall'Azienda Speciale al concessionario, il personale dipendente della filiale farmacia dovrà essere licenziato dall'Azienda Speciale e riassunto dal subentrante con effetto dalla data di inizio del rapporto concessorio e con corresponsione da parte dell'Azienda Speciale del TFR maturato a quella data>>;

Visto il vigente CCNL Federfarma, con particolare riguardo all'articolo 69, che testualmente recita: <<Ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto>>;

Visto, altresì, il vigente CCNL UNEBA

Considerato che nel caso descritto in questo atto deliberativo ricorrono i presupposti formali e sostanziali che integrano la fattispecie della giusta causa nella eventualità di licenziamento del personale, giacché l'operazione di affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale a un corrispondente privato determina la cessazione della filiale farmacia nel contesto dello schema organizzativo dell'Azienda Speciale, con conseguente impossibilità di qualsiasi ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro;

Stabilito dover provvedere, inoltre, alla definizione della prosecuzione del rapporto di lavoro del restante personale in servizio presso la filiale farmacia, ovvero del personale non farmacista, secondo le disposizioni del Comune di

